Conto corrente con la posta — **Anno 79° — Numero 220**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 26 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1938-XVI, n. **1468**.
Disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare con apposite norme il rilascio delle licenze di vendita al pubblico ai magazzini di vendita di merci a prezzo unico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La competenza a rilasciare la licenza di vendita al pubblico prevista dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174,

è deferita al prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, quando la licenza stessa venga richiesta per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

Art. 2.

S'intendono per magazzini di vendita di merci a prezzo unico, ai fini dell'applicazione del presente decreto, quegli esercizi che effettuano la vendita al consumatore di merci di generale consumo e di valore esiguo, già pronte per essere consegnate ad unità, a pezzi od a capi, senza bisogno di operazioni di misurazione o pesatura, ed a prezzi preventivamente fissati, e in genere a numeri interi, riferiti con criterio uniforme a tutti i pezzi, capi o unità di ogni singola specie di merce, la cui consegna venga praticata direttamente al cliente dietro pagamento del prezzo già stabilito, da effettuarsi al banco stesso di vendita.

Art. 3.

Al rilascio delle licenze, di cui all'art. 1 del presente decreto, provvede il prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, su conforme parere del Comitato di presidenza del Consiglio stesso.

Art. 4.

Il provvedimento di rilascio della licenza, oltre che essere notificato all'interessato, per il tramite del Comune ove deve sorgere il nuovo magazzino, viene affisso all'albo del Comune stesso per trenta giorni consecutivi, a partire dalla data di notifica, e diviene esecutivo dopo trascorso tale termine, ove non sia stato impugnato ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 5.

Contro i provvedimenti del prefetto-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, è ammesso ricorso, entro il termine di cui all'articolo precedente, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva, sentito il parere della Corporazione dell'abbigliamento.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1469.

Autorizzazione alla traduzione in atto formale degli accordi concernenti la permuta del Palazzo di Giustizia costruito in Milano da quel Comune con altri beni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di acquisire al patrimonio dello Stato mediante apposita convenzione, da stipulare in esenzione di spese e di gravami fiscali, il nuovo Palazzo di Giustizia costruito a Milano a cura di quel Comune, mediante permuta di taluni immobili di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, del Patrimonio dello Stato e dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Ritenuta altresì la necessità assoluta ed urgente di stabilire fin d'ora in qual modo saranno definiti i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Azienda autonoma delle FF. SS. in dipendenza della cennata convenzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per la grazia e giustizia sono autorizzati a tradurre in regolare atto formale la sistemazione dei rapporti tra il comune di Milano, il Patrimonio dello Stato, l'Amministrazione delle FF. SS. e l'Amministrazione autonoma per gli archivi notarili relativamente alla permuta del nuovo Palazzo di Giustizia, costruito in quella città e completamente arredato a cura del Comune medesimo, con gli immobili ex sedi ferroviarie di compendio dello scalo Sempione, di parte dello scalo Garibaldi e di parte delle stazione di Porta Nuova, nonchè con gli immobili siti in Milano e denominati « Palazzo della Ragione » e « Palazzetto Panigarola », di proprietà il primo del Patrimonio dello Stato e dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili e di esclusiva proprietà di quest'ultima il secondo.

Art. 2.

La relativa convenzione, la quale sarà esente da ogni imposta e spesa, sarà approvata mediante decreto interministeriale.

Art. 3.

I rapporti derivanti tra l'Amministrazione finanziaria e quella delle Ferrovie, in ordine alla disposizione contemplata dall'art. 1, resteranno definiti mediante corresponsione all'Amministrazione ferroviaria medesima della somma di lire 105.000.000, ripartita in cinque esercizi finanziari a cominciare da quello 1938-39 per L. 15.000.000 nel primo ed ultimo esercizio e per L. 25.000.000 nei tre esercizi intermedi.

Il Ministro per le finanze, dopo che la convenzione sarà stata stipulata ed approvata, è autorizzato a provvedere con proprio decreto ai relativi stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1938-XVI, n. **1470.**
Istituzione dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, relativo all'istituzione dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa della Libia;

Visto l'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa dell'Africa Orientale Italiana, approvato con R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1932;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il funzionamento degli Uffici coloniali dell'economia corporativa e del servizio degli affari corporativi del Ministero e dei singoli Governi della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, sono istituiti, alle dipendenze del Ministero dell'Africa Italiana, un ruolo del personale direttivo corporativo (gruppo *A*) e un ruolo del personale ausiliario corporativo (gruppo *B*), in conformità alle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Gli appartenenti ai ruoli predetti sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

Per l'ammissione al ruolo del personale direttivo corporativo è prescritta la laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali, presso Università o Istituti superiori del Regno, ovvero la laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (Sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. Salva l'osservanza delle precedenze e preferenze stabilite dalle norme vigenti in materia, a parità di merito costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche.

Per l'ammissione al ruolo del personale ausiliario corporativo è prescritto il diploma di abilitazione tecnica in ragioneria, rilasciato ai sensi del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti di istruzione e successive modificazioni, ovvero il diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 3.

I servizi di statistica degli Uffici coloniali dell'economia corporativa sono disimpegnati da funzionari del ruolo del personale direttivo corporativo (gruppo *A*); i servizi di ragioneria sono disimpegnati da impiegati del ruolo del personale ausiliario corporativo (gruppo *B*).

Art. 4.

Per il funzionamento dei servizi dei Consigli coloniali della economia corporativa saranno istituiti appositi ruoli di personale presso ciascun Consiglio.

Tali ruoli, dipendenti da ciascun Consiglio, comprenderanno il personale consigliare distinto in corrispondenza della ripartizione vigente per gli impiegati statali nei gruppi *A*, *B*, *C*, subalterni e salariati.

Il limite massimo della spesa annua per il trattamento di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale consigliare complessivamente considerato sarà determinato per ogni Consiglio dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le finanze; detto limite potrà essere soggetto negli stessi modi a revisione annuale. La spesa per detto personale graverà sui singoli Consigli.

Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico a qualsiasi titolo, anche di quiescenza e le condizioni di assunzione e di carriera del personale dei ruoli predetti, saranno determinate in conformità ad un regolamento-tipo approvato, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze.

Le eventuali norme integrative, rese necessarie dalle particolari esigenze di ciascun Consiglio, saranno determinate, purchè non in contrasto con i concetti informatori del regolamento-tipo, con deliberazione del Consiglio da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere del competente Governo coloniale.

Art. 5.

Per il funzionamento del servizio degli affari corporativi del Ministero possono esservi assegnati non più di cinque unità per il ruolo di gruppo *A* e di una per il ruolo di gruppo *B* del personale dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 1.

Nel limite stabilito dal precedente comma è compreso l'ispettore generale in servizio presso il Ministero che può essere preposto all'ufficio amministrativo nella cui competenza rientra la materia attinente agli affari corporativi e del lavoro. Finchè non venga attribuito il posto di ispettore generale, a detto ufficio corporativo può essere preposto, fermo restando il numero suindicato, un ispettore superiore di 1ª classe.

Agli analoghi uffici amministrativi del Governo generale della Libia, del Governo generale e dei Governi dell'Africa Orientale Italiana può essere assegnato personale del ruolo di gruppo *A*, indicato nell'art. 1, nel limite massimo complessivo del quinto dell'organico del ruolo stesso.

Art. 6.

La spesa inerente al trattamento economico a qualsiasi titolo, compresa quella di quiescenza, del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, grava sui bilanci dei Consigli competenti.

La spesa inerente ai suindicati titoli per il personale previsto dal primo comma dell'art. 5, grava in complesso sui bilanci di tutti i Consigli ed è ripartita tra questi annualmente con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

La spesa prevista nei precedenti comma fa carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'Africa Italiana ed è integralmente anticipata allo Stato dai Consigli coloniali dell'economia corporativa mediante versamenti che questi effettuano al principio di ciascun trimestre.

Alla spesa per il personale indicato nell'art. 4, compresa quella inerente al trattamento di quiescenza e agli altri oneri per l'istituzione, il mantenimento e il funzionamento dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa, provvedono direttamente i competenti Consigli a carico dei propri bilanci.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre il 1° ottobre 1940-XVIII, il conferimento dei posti di ruolo di gruppo *A* viene effettuato in base alle seguenti norme.

a) per i posti di grado 6°, 7°, 9° e 10°, salvo il disposto dell'art. 10, saranno espletati concorsi per titoli, nei modi previsti dall'art. 9;

b) per i posti di grado 8° saranno espletati concorsi per titoli ed esami nei modi previsti dall'art. 9; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano detto grado anche se assunti in base alle norme del decreto del Ministro per le colonie 30 aprile 1929-VII, e successive variazioni, o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti del grado 11° saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente articolo i posti dei gradi 10° e 11° si considerano ripartiti in due quote rispettivamente di tre e di sette unità.

Art. 8.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre il 1° ottobre 1940-XVIII, il conferimento dei posti di ruolo del gruppo *B*, viene effettuato in base alle seguenti norme:

a) i posti di grado 8° e 10° saranno coperti mediante concorsi per titoli nei modi previsti dall'art. 9;

b) i posti di grado 9° saranno coperti mediante concorsi per titoli ed esami, nei modi previsti dall'art. 9; il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano detto grado, anche se assunti in base alle norme del decreto del Ministro per le colonie 30 aprile 1929-VII, e successive variazioni o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami;

c) i posti del grado 11° saranno coperti mediante pubblici concorsi nei modi normali.

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente articolo i posti di grado 10° e 11° si considerano ripartiti in quote rispettivamente di quattro e di sette unità.

Per l'ammissione ai concorsi indicati nella lettera *c*) sono validi i titoli di studio prescritti nell'art. 4 del R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1919, contenente norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

Art. 9.

Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami previsti dai precedenti articoli 7 e 8, potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti:

a) impiegati dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e di grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso purchè abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore;

b) impiegati dei ruoli statali del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvati con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, dello stesso gruppo e di grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, purchè abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto del Ministro per le colonie 30 aprile 1929-VII, e successive variazioni, equiparati allo stesso gruppo, di grado pari a quello dei posti messi a concorso, e limitatamente ai gradi non superiori all'8° del ruolo direttivo e al 9° del ruolo ausiliario, anche di grado immediatamente inferiore, purchè siano provvisti dell'anzianità occorrente al personale dell'Amministrazione dello Stato per la promozione al grado da conferirsi;

d) il personale in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo per l'economia e il Comitato per l'economia della Somalia, enti soppressi e sostituiti ai sensi dei Regi decreti 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, e 1° luglio 1937-XV, n. 1932, dai Consigli coloniali dell'economia corporativa ed addetto attualmente ai Consigli stessi, il quale, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal presente decreto rivestiva presso i cessati enti una posizione gerarchica, organicamente attribuita, cui erano annesse funzioni proprie del gruppo e grado cui appartiene il posto messo a concorso ed abbia acquisita un'anzianità di effettivo servizio corrispondente a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia per il normale conferimento del posto medesimo.

Le modalità di espletamento dei concorsi saranno stabilite nei relativi bandi che verranno emanati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 10.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per l'Africa Italiana può conferire un posto per ciascuno dei gradi 6°, 7° e 8° del ruolo direttivo in base all'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, contenente norme interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Gli impiegati indicati nella lettera *d*) dell'art. 9 che all'atto dell'inquadramento conseguano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed eventuale indennità coloniale inferiore a quello di cui sono provvisti alla data di inquadramento per gli stessi titoli, nonchè per assegni *ad personam* che risultino in godimento per regolare deliberazione dell'Ente in dipendenza di differenza tra stipendi organicamente attribuiti, conserveranno la eccedenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno; l'assegno personale sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

Art. 12.

Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale, saranno stabilite le norme per la eliminazione del personale in servizio presso gli Enti indicati nella lettera *d*) dell'art. 9, che non venga inquadrato nei ruoli corporativi o consigliari perchè esuberante ovvero tecnicamente o politicamente non atto alle nuove funzioni.

Il decreto medesimo determinerà altresì il trattamento eventualmente spettante per ogni titolo al personale che verrà eliminato a norma del precedente comma.

Le spese per il licenziamento del personale suddetto graveranno sui bilanci dei competenti Consigli coloniali della economia corporativa.

Art. 13.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicano al personale dei ruoli corporativi direttivo ed ausiliario previsti nell'art. 1 le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, e del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 131. — MANCINI.

TABELLA *A*

Ruolo del personale direttivo corporativo.

GRUPPO *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale corporativo	1 (*a*)
6°	Ispettore superiore corporativo di 1ª classe	2
7°	Ispettore superiore corporativo di 2ª classe	4
8°	Ispettore corporativo di 1ª classe	6
9°	Ispettore corporativo di 2ª classe	7
10°	Ispettore corporativo di 3ª classe	10
11°	Ispettore corporativo aggiunto	
	Totale	30

(*a*) Il posto di grado 5° del ruolo direttivo non potrà essere conferito se non quando si verifichino esigenze di servizio da riconoscere con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze, e frattanto resta inapplicabile, relativamente a tale posto, il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

TABELLA *B*

Ruolo del personale ausiliario corporativo.

GRUPPO *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Aiutante corporativo capo	3
9°	Primo aiutante corporativo	6
10°	Aiutante corporativo	11
11°	Aiutante corporativo aggiunto	
	Totale	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'Africa Italiana:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI, n. 1471.
Autorizzazione al comune di Bari a modificare la denominazione della frazione Torre Pelosa in « Torre a Mare ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 15 giugno 1938-XVI, con la quale il podestà di Bari, in esecuzione della propria deliberazione n. 659 del 15 aprile 1937-XV, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Torre Pelosa in « Torre a Mare »;

Veduto il parere favorevole manifestato dal Rettorato provinciale di Bari in adunanza 20 febbraio 1937-XV, con deliberazione n. 11;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bari è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Torre Pelosa in « Torre a Mare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 125. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 settembre 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Liscia (Chieti).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Liscia, con sede nel comune di Liscia (Chieti), e di sottoporre la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Liscia, avente sede nel comune di Liscia (Chieti), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3650)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 settembre 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Coppito d'Aquila, con sede in Aquila.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Coppito d'Aquila, con sede nel comune di Aquila, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal Capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Coppito d'Aquila, con sede nel comune di Aquila, e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3652)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1938-XVI.

Chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria Ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativo alla istituzione di una Lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il Nostro decreto 25 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, con cui è stato dichiarato in vigore per la manifestazione 1938-XVI il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta per l'anno 1937-XV;

Visti gli articoli 1, 9, 11, 13 e 14 del regolamento suddetto;

Ritenuto che occorre per la manifestazione in corso rendere noto il giorno delle corse, cui la Lotteria stessa è collegata, nonchè di stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti nel Regno, nell'A.O.I., nella Colonia e nei Possedimenti italiani e quella di estrazione dei numeri dei biglietti e di abbinamento dei nomi dei cavalli iscritti ai numeri estratti;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità di continuare la vendita dei biglietti per il maggior tempo possibile, abbreviando i termini stabiliti per la resa e la raccolta delle matrici dei biglietti venduti e per l'invio di esse al Ministero delle finanze dopo la chiusura, la quale deve essere fissata correlativamente alla data delle corse ed a quella dell'estrazione;

Ritenuta, infine, l'opportunità che l'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei cavalli ai numeri dei biglietti sorteggiati, avvenga, anzichè prima, subito dopo le corse;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria ippica nazionale a favore delle Opere assistenziali del Regime per l'anno 1938-XVI è collegata alle corse che avranno luogo a Merano il giorno 2 ottobre 1938-XVI in cui si disputerà il « Gran Premio ».

La chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria predetta è fissata nel Regno alla mezzanotte del 19 settembre 1938-XVI, tranne nella città di Merano, in cui la vendita cesserà alla mezzanotte del 27 detto mese.

Nell'A.O.I., nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo è conferita facoltà a ciascun Governo di stabilire direttamente la data di cessazione della vendita nel territorio della propria circoscrizione, in modo che l'ultimo piego delle matrici dei biglietti venduti pervenga al Ministero delle finanze non oltre il termine stabilito col primo comma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti nel Regno e nella Colonia e Possedimenti italiani, non restituite già a' sensi dell'art. 9 del regolamento sulla Lotteria, debbono pervenire al Ministero delle finanze, Servizi del lotto, non oltre il 24 settembre 1938-XVI, per il tempestivo controllo ed archiviamento, onde concorrere all'estrazione dei premi.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Merano, non restituite precedentemente ai sensi del regolamento della Lotteria, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 28 settembre 1938-XVI al Comitato di direzione od al Sottocomitato incaricato del controllo sulle operazioni di estrazione dei premi in detta città.

Art. 3.

L'estrazione dei numeri dei biglietti, di cui al 1° comma dell'art. 13 del regolamento sulla Lotteria, avrà luogo in Merano in pubblico locale, ferme le formalità prescritte, nei giorni 29-30 settembre e 1° ottobre 1938-XVI.

L'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei cavalli ai numeri estratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del regolamento medesimo, avverrà, ferme le formalità e modalità stabilite, nell'Ippodromo di Merano il 2 ottobre 1938-XVI immediatamente dopo lo svolgimento delle corse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3677)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 settembre 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

(3680)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 settembre 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 650, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e la convalida del R. decreto 10 maggio 1938-XVI, n. 590, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(3681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento ricevute certificato di rendita.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 131.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del Cons. 3,50 % (1906) n. 151320 di L. 476 intestato al comune di Rigosa, ora Costa Serina (Bergamo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3587)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Media dei cambi e dei titoli

del 22 settembre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,67
Francia (Franco)	51,40
Svizzera (Franco)	430,75
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,59
Danimarca (Corona)	4,0925
Norvegia (Corona)	4,606
Olanda (Fiorino)	10,2765
Polonia (Zloty)	357,80
Portogallo (Scudo)	0,8533
Svezia (Corona)	4,7255
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0891
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,125
Id. 3,50 % (1902)	70,80
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,25
Id. Id. 5 % (1936)	92,925
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Liscia (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Liscia, con sede nel comune di Liscia (Chieti), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Enrico Quinzio fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Liscia, avente sede nel comune di Liscia (Chieti), ed i sigg. Antonio Di Giacomo fu Nicola, prof. Giulio Cardone fu Michele ed avv. Goffredo Radoccia di Eugenio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal

titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3651)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Coppito d'Aquila, con sede in Aquila.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Coppito d'Aquila, con sede nel comune di Aquila, e dispone la messa in liquidazione della Cassa stessa secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Francesco Volpe fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Coppito d'Aquila, avente sede nel comune di Aquila, ed i signori dott. Daniele Vespa fu Tito, dott. rag. Alfredo Ferrari di Giuseppe, avv. Pasquale Moscardi fu Berardino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3653)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Torino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 9 giugno 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 giugno stesso anno, n. 140, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Torino;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari in data 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del dott. Tedeschi Francesco, presidente di detta Commissione, perchè assente;

Decreta:

Il dott. Pellegrini Ernesto, vice prefetto dell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della cennata Commissione giudicatrice, in sostituzione del dott. Tedeschi Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Torino.

Roma, addì 18 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3665)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 150 posti di uditore di Tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che occorre fissare i giorni nei quali dovranno aver luogo le prove scritte del concorso per 150 posti di uditore di tribunale, indetto con il precedente decreto 18 aprile 1938-XVI;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma, nei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 1938-XVII.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI

(3690)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Variante alla graduatoria del concorso a veterinario capo e direttore del macello di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Accertato che nel proprio decreto 9 maggio 1938-XVI, n. 8451, div. 3/V, concernente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti classificati idonei a ricoprire il posto di veterinario direttore del macello e veterinario capo del comune di Terni è stato erroneamente trascritto il nome di Orlandini Dino, invece di Orlandini Cesare, 2° graduato;

Decreta:

A rettifica del succitato decreto il nome Dino del 2° graduato è sostituito dal nome « Cesare ».

Terni, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3668)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325, div. San., col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto, pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del Consorzio di Mosso S. Maria - Pistolesa - Valle Superiore Mosso, il dott. Carboni Ettore;

Vista la lettera del commissario prefettizio di Mosso S. Maria n. 1824, del 9 settembre 1938-XVI, con cui si comunica che il dottor Carboni non avendo assunto servizio nel termine assegnatogli, deve intendersi rinunciatario al posto;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Cairone Alfredo.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il commissario prefettizio di Mosso S. Maria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO.

(3669)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.